

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – L'attuazione degli interventi del PNRR



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'art. 8-bis del D.L. 77/2021 dispone un rafforzamento della *Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo* con il compito specifico di lavorare sul recupero dell'arretrato e sulla costante attuazione dei provvedimenti del Governo in carica. Nello specifico, mira a garantire:

- una più efficace attuazione del programma di Governo;
- la trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative;
- l'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La *Rete governativa permanente* è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo ed è costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione, con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati.

Ai sensi dell'art. 9<sup>1</sup>, la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR è affidata, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR:

- alle amministrazioni centrali;
- alle regioni;
- alle province autonome di Trento e di Bolzano;
- agli enti locali.

L'ente pubblico chiamato alla realizzazione operativa degli interventi può adempiere al proprio compito istituzionale:

- attraverso le proprie strutture;
- avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR;
- con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

---

<sup>1</sup> **NEW - Come modificato dall'art. 31-bis, comma 2 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.**

New

Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria come individuate dall'art. 35 del *Codice dei contratti pubblici* di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50<sup>2</sup>, su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni i medesimi enti proprietari. Le diocesi, inoltre, possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento. Le amministrazioni titolari, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale<sup>3</sup> e da enti vigilati.

<sup>2</sup> **NEW** - Ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

<sup>3</sup> **NEW** - Il Sistema camerale italiano è composto da:

- Camere di Commercio competenti per territorio;
- Unioni Regionali;
- Sedi distaccate;
- Centri Estero Regionali;
- Camere di Commercio Italiane all'Estero;
- Aziende speciali;
- Eurosportelli.

A questi enti si sommano, poi, le oltre mille partecipazioni in infrastrutture, società, consorzi ed altri organismi. Il Sistema Camerale italiano è rappresentato dall'Unione italiana delle Camere di Commercio - Unioncamere.

Per quanto riguarda i controlli, gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR, questi sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

Le amministrazioni titolari devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Esse, inoltre, devono conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

<b>Riferimenti normativi</b>	Artt. 8- <i>bis</i> e 9, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
<b>Tag</b>	Attuazione, Programma di Governo
<b>Voci di glossario</b>	Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo